



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

Allegati: 5

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

Oggetto: Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell'art. 39 TULPS.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

a) f.n. 557/PAS/U/015223/12001(1) del 06/11/2019

1. Premessa

Anche nel corso del 2020, questo Dipartimento, attraverso il competente Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS), ha proseguito il monitoraggio degli orientamenti espressi nei diversi plessi della giurisdizione relativamente all'interpretazione delle norme che regolano il rilascio delle licenze di polizia e i connessi poteri di controllo assegnati alle Autorità provinciali e locali di p.s.

Come si è evidenziato nell'atto di indirizzo indicato a seguito sub a), lo *screening* risponde allo scopo di intercettare le evoluzioni della giurisprudenza - approfondendone le ricadute sul piano applicativo - e a supportare la "rete" delle Autorità di p.s., mettendo a disposizione strumenti utili per il migliore esercizio delle funzioni di amministrazione attiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Insieme a ciò, il monitoraggio in discorso contribuisce a garantire l'uniformità d'azione nello specifico settore delle diverse "componenti" territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, contribuendo a costruire e mantenere la "certezza delle regole" che costituisce un importante presupposto per uno sviluppo virtuoso dell'economia.

I primi riscontri rilevati, pur non essendo ancora definitivi, confermano come, anche durante il 2020, la tipologia di provvedimento più frequentemente impugnato, tanto nelle sedi giurisdizionali che in quelle giustiziali, continui ad essere rappresentato dal divieto di detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti, irrogato dal Prefetto a mente dell'art. 39 TULPS (nel prosieguo indicato solamente come "divieto di detenzione delle armi").

Il dato evidenzia come, nell'economia complessiva dei provvedimenti di pubblica sicurezza, i temi riguardanti l'applicazione della disposizione in parola rivestano tuttora un carattere di particolare attualità.

Si tratta di una tendenza che trova del resto conferma anche nei quesiti pervenuti da talune Autorità provinciali di p.s., nei quali è stata, tra l'altro, sollevata la questione se la misura inibitoria adottata dal Prefetto abbia un carattere permanente - o comunque durevole nel tempo - ovvero se essa esaurisca i suoi effetti con il semplice ritiro delle armi.

Queste circostanze hanno convinto dell'opportunità di svolgere un *focus* sui più recenti pronunciamenti del Giudice Amministrativo, mettendo a disposizione degli uffici dipendenti dalle SS.LL. una mirata panoramica cui fare riferimento nell'esercizio delle funzioni di cui al ricordato art. 39 TULPS.

Anche in questo caso, è parso opportuno illustrare le linee giurisprudenziali, attraverso il ricorso a schede riepilogative nella forma di *case log*, in modo da agevolare l'individuazione della pronuncia che più si attaglia alla fattispecie concreta su cui occorre determinarsi, rendendo anche più semplice l'attività di deduzione difensiva nell'ipotesi di eventuali impugnazioni.

2. Recenti orientamenti giurisprudenziali sui presupposti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 39 TULPS

Ciò premesso, va sottolineato come anche le più recenti pronunce si muovano all'interno della consolidata interpretazione dell'art. 39 TULPS, secondo cui il divieto irrogato dal Prefetto al singolo soggetto di detenere armi o munizioni non ha natura sanzionatoria o, comunque, punitiva.

Esso piuttosto costituisce una misura cautelare, finalizzata a prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela dell'incolumità privata e pubblica.

Muovendo da questo presupposto, il Consiglio di Stato ha rimarcato che, ai fini dell'adozione del divieto ex art. 39 TULPS, non è necessario che sia stato accertato un effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come l'interessato non sia del tutto affidabile quanto all'uso delle armi stesse (Cons. Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974).

Anche le più recenti pronunce confermano alcuni assiomi sui quali si è venuta consolidando la corretta applicazione della misura inibitoria in argomento.

Innanzitutto, è stato ribadito come l'art. 39 TULPS conferisca al Prefetto un potere caratterizzato da una discrezionalità ad ampio spettro.

L'esercizio di tale potere culmina nell'espressione di un giudizio probabilistico ed *ex ante* sulla idoneità o meno del detentore a relazionarsi correttamente con le armi, fondato sul prudente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti emerse nella fattispecie concreta all'esame (TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 24 agosto 2019 che richiama la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039).

In questo senso, le circostanze suscettibili di rilievo si identificano nelle situazioni e nelle condizioni che riguardano la persona del detentore, anche con riguardo all'ambiente familiare e sociale in cui si esplica la sua vita di relazione.

In secondo luogo, è stato riaffermato il principio per cui le valutazioni espresse dal Prefetto non sono sindacabili nel merito.

Dal punto di vista motivazionale, è sufficiente che nei provvedimenti siano esposti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall'Autorità di p.s. non siano irrazionali o arbitrarie o affette da travisamento dei fatti, figura quest'ultima sintomatica dell'esistenza di un vizio di eccesso di potere.

L'analisi delle sentenze emesse nell'ultimo biennio documenta come uno dei motivi di censura più ricorrenti nelle impugnazioni proposte riguardi, peraltro, la rilevanza delle circostanze di fatto dedotte dal Prefetto a fondamento del divieto ex art. 39 TULPS.

Alla luce di ciò, si ritiene utile segnalare all'attenzione alcune pronunce che contengono indicazioni circa i termini secondo i quali talune situazioni possono assumere rilievo e costituire una valida "base" per l'adozione della misura inibitoria.

In particolare, la selezione giurisprudenziale che si propone all'attenzione prende in considerazione tre ordini di circostanze.

Il primo concerne le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute possono determinare un giudizio negativo nei confronti del detentore circa la sua capacità di non abusare delle armi.

Sul punto, sembrano di interesse le sentenze del TAR Calabria n. 241 e, per la sua valenza generale, n. 512 del 2019, i cui *case log* sono riportati nelle schede in **Allegato A** e in **Allegato B**.

Con esse viene affermata la legittimità del divieto di detenzione delle armi irrogato dal Prefetto nei confronti di un soggetto che mantiene rapporti di frequentazione con persone controindicate alle quali risulta legato da rapporti di parentela o affinità.

Nella pronuncia – che si muove nel solco di un consolidato orientamento di diverse Corti territoriali – viene evidenziato come in questo caso la misura trovi la sua *ratio* nel timore che tali soggetti possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi.

In questo contesto, appare di particolare rilievo anche l'*obiter dictum*, racchiuso nella sentenza n. 241 del 2019, nella quale si evidenzia come, ai fini qui di interesse, possano essere considerati controindicati anche soggetti non ancora condannati, quando le segnalazioni a loro carico non consentano di escludere la sussistenza del dubbio circa l'uso improprio delle armi (nel caso di specie si trattava di soggetti segnalati per violazione delle norme sulle armi e per associazione di stampo mafioso).

Si attira, inoltre, l'attenzione sul fatto che, in ambedue le vicende, i provvedimenti impugnati hanno inferito l'esistenza di un rapporto di frequentazione, oltre che dall'ambiente familiare e sociale, anche dai controlli e dalle segnalazioni operate dalle Forze di polizia.

Ciò costituisce un'ulteriore riprova della valenza che tali riscontri possono assumere per rivelare il contesto in cui si sviluppa la vita di relazione dell'interessato e, quindi, per fondare su elementi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

quanto più oggettivi possibile le determinazioni dell'Autorità prefettizia, innalzandone il gradiente di resistenza alle impugnazioni proposte tanto nelle sedi giurisdizionali, quanto nelle sedi giustiziali.

Il secondo ordine di circostanze riguarda, invece, l'inquadramento di un altro elemento fattuale che rappresenta altro motivo frequentemente addotto a base dell'adozione della misura ex art. 39 TULPS.

Ci si riferisce alle situazioni di grave conflittualità che contrappongono il detentore delle armi ad altri soggetti.

Su questo piano, appaiono meritevoli di attenzione le sentenze n. 664 del 2019 e n. 435 del 2020, con le quali il Consiglio di Stato ha ribadito che la sussistenza di una situazione di un'oggettiva conflittualità ben può essere desunta dalla presentazione di denunce-querelle per condotte violente o di minaccia (si vedano i *case log* di cui agli **Allegati C e D**).

In simili casi, tali denunce, anche quando non abbiano poi avuto seguito per remissione della querela, possono ragionevolmente fondare la scelta dell'Amministrazione (comunque non sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità) di vietare la detenzione delle armi, in modo da prevenire l'eventualità che la situazione degeneri.

È altresì legittimo il provvedimento inibitorio quando il procedimento penale per reati di minacce e disturbo alle persone sia ancora in corso.

Si tratta di fatti che, effettivamente, potrebbero rivelarsi inesistenti all'esito dell'accertamento penale.

Tuttavia, essi - rileva il Consiglio di Stato nella sentenza n. 435 del 2020 - sono suscettibili di rivelare la sussistenza di un livello di elevata e pericolosa conflittualità nei rapporti di vicinato, tale da non rendere inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva e imponderata.

In questo contesto, i Giudici di Palazzo Spada hanno conclusivamente affermato la correttezza della decisione del Prefetto di adottare una linea ispirata al principio di massima cautela, attribuendo la prevalenza all'interesse ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica rispetto all'interesse del privato a detenere le armi.

La ragionevolezza di tale bilanciamento - sottolinea ancora il Consiglio di Stato - è dimostrata anche dal fatto che nel nostro ordinamento "*non è certamente sussistente un diritto di detenere armi*".

Si segnala che, su questa falsariga si muove anche un'altra significativa sentenza, pronunciata dal TAR Toscana nel 2019 e riguardante il caso del divieto di detenzione delle armi adottato dall'Autorità di p.s. a seguito di una violenta lite condominiale, sedata dall'intervento delle Forze di polizia.

Un terzo ordine di circostanze riguarda l'onere dell'istruttoria che grava sul Prefetto.

Sotto questo punto di vista, si segnala all'attenzione la sentenza n. 809 del 2020, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

La pronuncia chiarisce che il divieto di detenzione delle armi è adottato d'ufficio dall'Amministrazione, sulla quale grava, pertanto, l'onere dell'istruttoria e della prova delle circostanze addotte a base del provvedimento.

Da qui il corollario per cui spetta sempre all'Autorità di p.s. verificare la completezza e l'esattezza degli elementi fattuali inseriti nel "percorso valutativo", con la conseguenza che:

- l'infondatezza di tali elementi determina l'insorgere di un travisamento dei fatti, figura sintomatica dell'eccesso di potere;
- tale infondatezza non è obliterata dal fatto che l'interessato non abbia contestato, nel corso del procedimento, l'esattezza di talune circostanze poste a base del divieto di detenzione delle armi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

3. Durata degli effetti prodotti dai provvedimenti ex art. 39 TULPS

Come si è anticipato in esordio, una delle questioni prospettate di recente riguarda la durata delle conseguenze prodotte dal divieto ex art. 39 TULPS.

In estrema sintesi, è stata avanzata la tesi per cui la misura inibitoria non avrebbe una valenza durevole nel tempo, ma esaurirebbe i suoi effetti con la cessione a terzi o, in mancanza di essa, con la confisca delle armi detenute dall'interessato nel momento in cui è stato notificato il provvedimento in questione.

Secondo questa ricostruzione, il divieto ex art. 39 TULPS sarebbe un atto ad efficacia istantanea e, pertanto, esso non potrebbe formare oggetto di revoca, in conseguenza di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario oppure del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Difatti, l'art. 21-*quinques* della legge n. 241/1990 limita l'applicazione di questo rimedio esclusivamente agli atti ad efficacia durevole o, al più, a quelli ad efficacia istantanea suscettibili di incidere sui rapporti negoziali, tra i quali non è possibile far rientrare anche la misura inibitoria in argomento. La conseguenza è che:

- le istanze tendenti a promuovere la revoca del divieto di detenzione ex art. 39 TULPS sarebbero inammissibili;
- l'esigenza di prevenire l'eventualità che le armi siano detenute da soggetti capaci di abusarne sarebbe garantita da altri istituti, primo tra tutti il diniego del rilascio del nulla osta dell'acquisto delle armi a mente dell'art. 35 TULPS.

La tesi non può essere condivisa, alla luce della giurisprudenza che si è venuta consolidando sulla questione e in particolare di una serie di decisioni emesse dalle Corti territoriali nell'ultimo biennio.

Tra queste appare emblematica la sentenza del TAR Sicilia n. 508 del 2019, riguardante una controversia concernente la questione se l'Amministrazione sia giuridicamente obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi ex art. 39 TULPS, irrogato circa dieci anni prima (si veda il *case log* contenuto nella scheda riepilogativa in **Allegato E**).

In tale sentenza, il Giudice ha osservato che, a differenza di quanto previsto per altre misure amministrative limitative della sfera giuridica dei terzi, l'art. 39 TULPS non stabilisce alcun limite alla durata del divieto imposto dal Prefetto.

L'osservazione conferma la ricostruzione – invero finora mai messa in discussione – secondo cui la misura inibitoria in discorso ha, in linea di principio, un carattere permanente, venendo a costituire un provvedimento ad effetti durevoli e non meramente istantanei.

Allo stesso tempo, la Corte territoriale siciliana ha evidenziato come il divieto ex art. 39 TULPS non possa avere un'efficacia *sine die*.

Una simile soluzione si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento della cosa pubblica ex art. 97 Cost. e, più specificamente, con i connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione pubblica, "*non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità sociale*".

Da qui la necessità di ricorrere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 39 TULPS che il TAR individua nel riconoscere al destinatario della misura interdittiva un interesse



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

giuridicamente protetto ad ottenere un aggiornamento della propria posizione e la revoca del divieto, allorquando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- decorso di un tempo ragionevole dal momento dell'adozione del provvedimento inibitorio;
- presenza di positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità.

Si aggiunge che la *regula iuris* individuata dal TAR Sicilia trova una conferma nella sentenza del TAR Campania n. 2210 del 2020.

Tale pronuncia si segnala per aver individuato, con riguardo alla fattispecie concreta dedotta alla sua attenzione, in cinque anni dall'adozione del divieto il lasso di tempo ragionevole, trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca della misura presentata dall'interessato.

4. Indicazioni applicative

Ciò premesso, si rappresenta la necessità di attenersi alle linee interpretative sopra illustrate che, avendo trovato una validazione in pronunce del Giudice Amministrativo, appaiono in grado di coniugare sia la salvaguardia dell'interesse pubblico a prevenire possibili abusi delle armi, sia le esigenze di una più forte difesa delle posizioni dell'Amministrazione nel corso di vicende contenziose di natura giurisdizionale o giustiziale.

E', pertanto, fondamentale che le indicazioni in discorso vengano seguite in tutte le fasi del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento ex art. 39 TULPS, a cominciare da quella di impulso, che scaturisce, in genere, da una proposta di azione della misura avanzata al Prefetto dall'Organo di polizia competente.

In tal senso, si pregano i Sig.ri Questori di voler sensibilizzare i dipendenti uffici, ivi compresi i Commissariati di pubblica sicurezza, sulle indicazioni qui formulate, in modo da assicurare un omogeneo esercizio del predetto potere di proposta.

Sempre in quest'ottica si pregano i Sig.ri Prefetti di voler richiamare l'attenzione sui contenuti del presente atto di indirizzo nel corso della prima seduta utile del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale potranno essere analizzate le eventuali problematiche rilevate ai fini dell'adozione delle misure contemplate dal ripetuto art. 39 TULPS e formulate proposte per il loro superamento in conformità agli orientamenti qui riportati.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione del presente atto di indirizzo, rappresentando che l'UPAS resta a disposizione per ogni chiarimento o contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

ALLEGATI

Case Log





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Allegato A

Scheda riepilogativa della sentenza TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 agosto 2019, n. 512

Elementi-Chiave	Case log
<i>Estremi della sentenza</i>	<i>Sentenza TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, 24 agosto 2019, n. 512</i>
<i>Parti: ricorrente</i>	Omissis
<i>Parti: Amministrazioni resistenti</i>	Ministero dell'Interno
<i>Corte</i>	TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio di primo grado
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto Amministrativo – Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa. Disciplina delle armi munizioni ed esplosivi – Licenza di porto di fucile per uso caccia – Divieto di detenzione delle armi, munizioni ed esplosivi di cui all'art. 39 TULPS. Principi dell'azione amministrativa – Eccesso di potere. Codice del processo amministrativo – Violazione dei termini per la presentazione di documenti e memorie per l'udienza. Giurisdizione di legittimità.
<i>Motivi di censura</i>	Vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria.
<i>Fatto</i>	Il Questore di Reggio Calabria, con provvedimento del 7 novembre 2015, respingeva la richiesta del rinnovo del porto di fucile per uso caccia presentato da Omissis, in considerazione delle sue frequentazioni con soggetti controindicati. Il provvedimento formava oggetto di ricorso gerarchico su cui si formava il silenzio-rigetto. Il Questore respingeva, il 5 gennaio 2017, anche una richiesta di riesame del diniego, rilevando che l'istanza non era supportata da elementi di novità.
<i>Storia della controversia</i>	Avverso il diniego del 2015 e il successivo provvedimento confermativo del 2017, Omissis presentava ricorso al TAR Calabria.
<i>Norme rilevanti</i>	a) artt. 11 e 43 del TULPS, concernenti i requisiti per il rilascio della licenza di porto d'armi; b) artt. 12 e 22 della legge n. 157/1992, recanti la specifica disciplina della licenza di porto d'armi per lo svolgimento dell'attività venatoria;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>c) Art. 73 del D. Lgs. n. 104/2010, concernente la disciplina dei termini per la produzione di documenti e memorie nel processo amministrativo.</p>
<i>Questioni</i>	<p>a) Se il mancato rispetto dei termini per la produzione di documenti e memorie determina la loro inutilizzabilità nel processo amministrativo;</p> <p>b) Se l'esistenza di vincoli di parentela e rapporti di frequentazione con soggetti controindicati sia sufficiente a far ritenere il detentore delle armi persona capace di abusarne.</p>
<i>Decisione su ciascuna delle questioni</i>	<p>a) Inutilizzabilità degli atti presentati tardivamente per l'udienza;</p> <p>b) Il provvedimento di diniego del porto d'armi è esente da vizi di eccesso di potere, essendo emerso che effettivamente il ricorrente aveva intrattenuto frequentazioni attuali con parenti controindicati.</p>
<i>Motivi per la decisione</i>	<p>c) Il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 73 del D. Lgs. n. 104/2010 per la produzione di documenti e memorie nel processo amministrativo, determina l'inutilizzabilità degli atti presentati tardivamente;</p> <p>d) Ai fini del divieto di detenzione delle armi, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte dell'interessato. E' sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso. Il divieto ex art. 39 TULPS è adottato nell'esercizio di un ampio potere discrezionale che non richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale. Basta, infatti, che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni adottate dall'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie. Il divieto è adottato sulla base di un prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella fattispecie concreta. Alla luce di questi principi, deve ritenersi legittima l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un divieto di detenzione delle armi ad un soggetto legato da rapporti di parentela con soggetti controindicati. Ciò in quanto vi è il rischio che tali soggetti possano esigere, vantando diritti morali, aiuti da parte dei propri congiunti anche solo nella fornitura delle armi.</p>
<i>Giudizio</i>	Il TAR respinge il ricorso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

<i>Misure disposte</i>	Il TAR, oltre a respingere il ricorso, ha compensato le spese processuali
------------------------	---



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Allegato B

Scheda riepilogativa della sentenza TAR Calabria, Reggio Calabria, 15 aprile 2019, n. 241

Elementi-chiave	Case log
<i>Estremi della sentenza</i>	TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, 15 aprile 2019 n. 241
<i>Parti: ricorrente</i>	Omissis
<i>Parti: Amministrazioni resistenti</i>	Ministero dell'Interno
<i>Corte</i>	TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio di primo grado
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto Amministrativo – Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa. Disciplina delle armi, munizioni ed esplosivi – Divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti di cui all'art. 39 TULPS. Disciplina del procedimento amministrativo – Nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo.
<i>Motivi di censura</i>	Nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione. Annullabilità del provvedimento – Vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria – Vizio di violazione di legge per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.
<i>Fatto</i>	La Prefettura di Reggio Calabria, il 24 ottobre 2016, notificava al signor – omissis – il provvedimento di divieto di detenzione di armi e ritiro di qualunque titolo di polizia abilitativo della detenzione, porto o trasporto di armi e munizioni.
<i>Storia della controversia</i>	Avverso il provvedimento notificato in data 24 ottobre 2016, Omissis presentava ricorso al TAR Calabria.
<i>Norme rilevanti</i>	a) artt. 11 e 43 del TULPS, concernenti i requisiti per il rilascio della licenza di porto d'armi; b) art. 39 TULPS concernente il provvedimento del Prefetto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>c) artt. 21 <i>septies</i> e 21 <i>octies</i> della l. 241/1990 relativi alla nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo;</p> <p>d) artt. 7 e 8 l. 241/1990 relativi alla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<i>Questioni</i>	<p>a) Se l'adozione del provvedimento di diniego ex art 39 TULPS da parte di un funzionario della carriera prefettizia, senza che dall'atto risulti la delega del Prefetto, determini la nullità del provvedimento;</p> <p>b) Se una condanna per il reato di bancarotta e l'esistenza di vincoli di parentela con soggetti controindicati, sia sufficiente a far ritenere il detentore delle armi persona capace di abusarne;</p> <p>c) Se sia viziato il provvedimento ex art. 39 TULPS per omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<i>Decisione su ciascuna delle questioni</i>	<p>a) Il provvedimento adottato da un funzionario della carriera prefettizia, ancorché privo di espressa menzione della delega da parte del Prefetto, non è viziato da incompetenza;</p> <p>b) Il provvedimento di divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS è esente dal vizio di eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria;</p> <p>c) L'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 non determina un vizio del provvedimento di divieto di detenzione armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS.</p>
<i>Motivi per la decisione</i>	<p>a) Dall'esame sistematico degli artt. 1, 2, 12 e 14 del d.lgs. 139/2000 si evince la possibilità, per il funzionario della carriera prefettizia, di sostituirsi al Prefetto nell'adozione di atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto, nell'ambito dell'area funzionale cui il funzionario è preposto;</p> <p>b) Ai fini del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte dell'interessato. E' sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso.</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>Il divieto ex art. 39 TULPS è adottato nell'esercizio di un ampio potere discrezionale che non richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale. Basta, infatti, che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni adottate dall'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie. Il divieto è adottato sulla base di un prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella fattispecie concreta. Alla luce di questi principi, deve ritenersi legittima l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un divieto di detenzione delle armi ad un soggetto legato da rapporti di parentela con soggetti controindicati. Ciò in quanto vi è il rischio che tali soggetti possano esigere, vantando diritti morali, aiuti da parte dei propri congiunti anche solo nella fornitura delle armi;</p> <p>c) Il divieto di detenzione armi di cui all'art. 39 TULPS ha natura precauzionale e preventiva ed è adottato in circostanze di urgenza. Per tali caratteristiche, non sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.</p>
<i>Giudizio</i>	Il TAR respinge il ricorso
<i>Misure disposte</i>	Il TAR, oltre a respingere il ricorso, compensa le spese tra le parti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Allegato C

Scheda riepilogativa della sentenza
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 664

Elementi-chiave	Case log
<i>Estremi della sentenza</i>	<i>Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 25 gennaio 2019 n. 664</i>
<i>Parti: ricorrente</i>	Omissis
<i>Parti: Amministrazioni resistenti</i>	Ministero dell'Interno
<i>Corte</i>	Consiglio di Stato, Sezione III
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio d'appello
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto Amministrativo - Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa. Disciplina delle armi munizioni ed esplosivi – Licenza di porto di fucile per uso caccia – Divieto di detenzione delle armi, munizioni ed esplosivi di cui all'art. 39 TULPS. Principi dell'azione amministrativa – Eccesso di potere.
<i>Motivi di censura</i>	Vizio di eccesso di potere sotto il profilo delle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e di travisamento dei fatti.
<i>Fatto</i>	Il Questore di Perugia denegava nei confronti di Omissis il rilascio della licenza di porto d'armi per lo svolgimento dell'attività venatoria. Successivamente, anche il Prefetto del Capoluogo umbro emetteva nei confronti di Omissis un divieto di detenzione delle armi a mente dell'art. 39 TULPS. Entrambe le pronunce valorizzavano il fatto che Omissis risultava destinatario di una condanna per il reato di minaccia, emessa dal competente Giudice di Pace e poi confermata, in appello, dal Giudice Monocratico. Il Prefetto evocava anche la circostanza per cui Omissis era stato destinatario di una denuncia-querela, rilevando che l'insieme delle circostanze riscontrate costituiva una riprova della situazione di grave conflittualità esistente all'interno del condominio dove viveva l'interessato.
<i>Storia della controversia</i>	Omissis ha impugnato innanzi al TAR Umbria i provvedimenti del Questore e del Prefetto di Perugia. Il TAR Umbria, respingeva il ricorso dell'interessato, risultando <i>“incontestato che l'interessato abbia tenuto un comportamento ed una condotta inseriti in un contesto</i>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p><i>minaccioso come da querela sporta nei suoi confronti, a nulla rilevando il fatto che a seguito di rimessione della querela medesima la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Perugia con la quale l'odierno ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 c.p.</i></p> <p>Omissis, con ricorso n. 5273 del 2018, ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Giudice Amministrativo umbro.</p>
<i>Norme rilevanti</i>	<p>a) artt. 11 e 43 del TULPS, concernenti i requisiti per il rilascio della licenza di porto d'armi;</p> <p>b) artt. 12 e 22 della legge n. 157/1992, recanti la specifica disciplina della licenza di porto d'armi per lo svolgimento dell'attività venatoria;</p> <p>c) art. 39 TULPS, concernente il potere del Prefetto di vietare la detenzione delle armi, delle munizioni e delle sostanze esplodenti.</p>
<i>Questioni</i>	<p>a) Se l'Amministrazione possa legittimamente attribuire una valenza sintomatica a denunce querele che erano state poi rimesse (<i>Nel caso di specie il ricorrente aveva lamentato che i provvedimenti del Questore e del Prefetto facevano riferimento a una sentenza di condanna, confermata in grado di appello, poi venuta meno per effetto della remissione di querela</i>);</p> <p>b) Se sia ravvisabile un profilo di contraddittorietà nell'azione amministrativa nella scelta dell'Amministrazione di non disporre il rinnovo della licenza in precedenza concessa.</p>
<i>Decisione su ciascuna delle questioni</i>	<p>a) La scelta dell'Amministrazione di attribuire rilievo a querele poi rimesse, ai fini dell'adozione del divieto ex art. 39 TULPS, è di per sé ragionevole;</p> <p>b) L'esame di un'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi implica una valutazione di merito degli interessi pubblici e privati coinvolti, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo sul piano della manifesta illogicità.</p>
<i>Motivi per la decisione</i>	<p>a) E' di per sé ragionevole e, comunque, insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità, la scelta dell'Amministrazione di non rilasciare il porto d'armi o di vietare la detenzione di armi e munizioni, nei confronti di chi abbia formulato minacce.</p> <p>In tali casi, è irrilevante che i fatti presi in considerazione non abbiano dato luogo a condanne penali, che l'eventuale querela sia stata rimessa, che le condotte minatorie non siano state poste in essere con l'uso delle armi ovvero,</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>ancora, che si tratti di episodi isolati. Ciò in quanto è la minaccia "in sé" che conduce, ragionevolmente, alla formulazione di un giudizio di inaffidabilità all'uso delle armi;</p> <p>b) L'esame di un'istanza di rinnovo comporta la formulazione, da parte dell'Amministrazione, di un'attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché delle esigenze attuali relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico.</p> <p>Conseguentemente, <i>"se gli organi del Ministero dell'Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze, ciò che ne consegue è una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità se non negli stretti limiti della manifesta illogicità"</i>.</p>
<i>Giudizio</i>	Il Consiglio di Stato respinge l'appello
<i>Misure disposte</i>	Con il respingimento del ricorso, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal TAR Umbria. Inoltre, il Consiglio di Stato ha compensato le spese processuali tra le parti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Allegato D

Scheda riepilogativa della sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 435

Elementi-chiave	Case log
<i>Estremi della sentenza</i>	Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 17 gennaio 2020 n. 435
<i>Parti: ricorrente</i>	Omissis
<i>Parti: Amministrazioni resistenti</i>	Ministero dell'Interno Prefettura di Foggia Questura di Foggia
<i>Corte</i>	Consiglio di Stato, Sezione III
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio di appello
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto Amministrativo - Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa. Disciplina delle armi munizioni ed esplosivi – Licenza di porto di fucile per uso caccia – Divieto di detenzione delle armi, munizioni ed esplosivi di cui all'art. 39 TULPS. Principi dell'azione amministrativa – Violazione di legge - Eccesso di potere. Codice del processo amministrativo - Violazione dei termini per la presentazione di documenti e memorie per l'udienza. Giurisdizione di legittimità.
<i>Motivi di censura</i>	Il ricorrente ha sollevato motivi di censura sul rito e nel merito. In particolare, per quanto concerne il rito, il ricorrente deduce: a) violazione dei termini per la presentazione di memorie e documenti stabiliti dall'art. 73 c.p.a.; b) violazione dell'art. 31 c.p.a. quanto ai termini per l'impugnazione del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione; Nel merito, il ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo delle figure sintomatiche: a) del travisamento dei fatti; b) del difetto di istruttoria.
<i>Fatto</i>	La Questura di Foggia disponeva nei confronti di Omissis la revoca del permesso di porto d'arma lunga, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>provvedimento del 18 luglio 2013, notificato dopo un anno e cioè il 18 luglio 2014.</p> <p>Successivamente, il Prefetto, con provvedimento del 24 novembre 2014, notificato il 4 febbraio 2015, adottava il divieto di detenzione delle armi a mente dell'art. 39 TULPS.</p> <p>Il provvedimento del Prefetto evidenziava come Omissis, già denunciato per minacce nel 1996, era stato nuovamente denunciato per fatti di analogo tenore nel 2013. Il provvedimento prefettizio osservava che tali circostanze, unitamente alle altre illustrate nel rapporto del Questore, dimostravano l'esistenza di un'elevata conflittualità tra soggetti confinanti e, in definitiva, l'indole di Omissis, fattori che giustificavano un giudizio di non affidabilità dell'uso delle armi.</p>
<i>Storia della controversia</i>	<p>Omissis impugnava sia il provvedimento del Questore che il divieto di detenzione delle armi irrogato dal Prefetto, innanzi al TAR Puglia.</p> <p>Il TAR Puglia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarava inammissibile, poiché tardiva, l'impugnazione del decreto di revoca del porto di fucile, adottato dal Questore di Foggia;b) respingeva il ricorso avverso il provvedimento prefettizio ex art. 39 del TULPS. <p>Avverso la sentenza di primo grado, Omissis proponeva ricorso al Consiglio di Stato.</p>
<i>Norme rilevanti</i>	<ul style="list-style-type: none">a) artt. 11, 39 e 43 del TULPSb) artt. 31, 64 e 73 c.p.a.;c) art. 7 della legge n. 241/1990.
<i>Questioni</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Se la decisione del TAR di consentire all'Amministrazione la produzione di documenti già prodotti tardivamente non concretizzi una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza;b) Se la decisione del TAR Puglia di dichiarare la tardività dell'impugnativa del provvedimento del Questore, non sia erronea atteso che, alla data della notifica del ricorso giurisdizionale, non era ancora scaduto il termine per presentare ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico;c) Se il tempo trascorso tra il momento in cui è stato adottato il provvedimento del Questore di revoca del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>porto di fucile e quello della sua notifica (un anno) incida sulla legittimità del provvedimento medesimo;</p> <p>d) Se sia legittimo dare rilievo a circostanze evocate in denunce o querele, senza che sia intervenuto il definitivo accertamento dei fatti;</p> <p>e) Se la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non determini l'illegittimità del provvedimento.</p>
<i>Decisione su ciascuna delle questioni</i>	<p>a) La dichiarazione di tardività del deposito di documenti, non impedisce al Giudice Amministrativo di disporre d'ufficio l'acquisizione di atti e documenti;</p> <p>b) Il termine di un anno, stabilito per l'impugnazione del silenzio – inadempimento, non trova applicazione al silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico;</p> <p>c) Il tempo trascorso tra l'adozione e la notifica di un provvedimento restrittivo in materia di armi non ne inficia la legittimità;</p> <p>d) I fatti evocati in denunce per i quali non è ancora intervenuto il definitivo accertamento giurisdizionale sono idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità quanto all'uso delle armi, in applicazione di un principio di massima cautela;</p> <p>e) La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità del divieto di detenzione delle armi.</p>
<i>Motivi della decisione</i>	<p>a) Il Giudice di prime cure ha, in realtà, dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti dalla difesa Erariale oltre i termini stabiliti dall'art. 73 c.p.a. Il fatto che, dopo l'udienza di discussione, il Giudice non abbia ritenuto ancora matura la causa, disponendo adempimenti istruttori, non è censurabile, atteso che l'art. 64 c.p.a. consente sempre al Giudice Amministrativo di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di atti e documenti utili alla decisione della controversia;</p> <p>b) Il termine per l'impugnazione sul silenzio-rigetto formatosi su ricorso gerarchico è di 60 giorni, nel caso di ricorso in sede giurisdizionale, e di 120 giorni nel caso di ricorso straordinario. E' escluso che a questo tipo di fattispecie si possa applicare l'art. 31 c.p.a. che riguarda il silenzio-inadempimento;</p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

	<p>c) Il giudice di prime cure aveva statuito che <i>“il tempo impiegato ad adottare l’atto, in parte dovuto all’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente, come è noto, non incide sulla legittimità dell’atto (sul punto Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980) e senz’altro non incide sulle esigenze di tutela della sicurezza pubblica insite nel provvedimento impugnato”</i>.</p> <p>Il Consiglio di Stato, nel confermare l’impostazione del TAR, precisa ulteriormente che <i>“il ritardo nell’adozione o nella notifica, può essere, in materia di armi, a tutto concedere causa di compromissione dell’interesse pubblico salvaguardato, ma certamente non ingiusta lesione dell’interesse privato alla detenzione delle armi”</i>;</p> <p>d) I fatti evidenziati a carico dell’interessato <i>“testimoniano un livello di elevata e pericolosa conflittualità nei rapporti di vicinato, tale da rendere non inverosimile il rischio di episodi di violenza o di reazione impulsiva e imponderata, sicché, nella comparazione tra gli interessi in gioco (quello privato alla detenzione delle armi e quello pubblico ad evitare anche solo il pericolo per la pubblica incolumità), la Prefettura ha correttamente improntato il proprio operato al principio di massima cautela, vieppiù ove si consideri che nel nostro ordinamento non è certamente sussistente un diritto di detenere le armi”</i>;</p> <p>e) Secondo una consolidata giurisprudenza, tutti i provvedimenti in materia di armi, essendo preordinati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone hanno di per sé carattere di urgenza e sono connotati da particolari esigenze di celerità, in relazione alle quali può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<i>Giudizio</i>	Il Consiglio di Stato rigetta l’appello
<i>Misure disposte</i>	Per effetto del rigetto del ricorso, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Puglia; compensa le spese processuali tra le parti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Allegato E

Scheda riepilogativa della sentenza TAR Sicilia, Sez. II, 20 febbraio 2019, 508

Elementi-Chiave	Case log
<i>Estremi della sentenza</i>	TAR Sicilia, Sezione II, 20 febbraio 2019, n. 508
<i>Parti: ricorrente</i>	Omissis
<i>Parti: Amministrazioni resistenti</i>	Ministero dell'Interno Prefettura-UTG di Omissis
<i>Corte</i>	TAR Sicilia, Sezione II
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio di primo grado
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto Amministrativo - Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa. Disciplina delle armi munizioni ed esplosivi – Divieto di detenzione delle armi, munizioni ed esplosivi di cui all'art. 39 TULPS. Principi dell'azione amministrativa – Violazione di legge – Obbligo di conclusione del procedimento. Giurisdizione di legittimità.
<i>Motivi di censura</i>	Violazione dell'obbligo a provvedere in merito all'istanza di riesame di un divieto di detenzione delle armi irrogato dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 TULPS.
<i>Fatto</i>	Omissis era stato destinatario, l'11 aprile 2007, di un divieto di detenzione delle armi irrogato dal Prefetto competente, essendo stato tratto in arresto per il reato di porto abusivo di una pistola. Tale divieto non era stato a suo tempo impugnato. Il 6 giugno 2017, Omissis presentava istanza di revoca della misura alla Prefettura senza però ricevere alcuna risposta.
<i>Storia della controversia</i>	Omissis ricorreva al TAR Sicilia per sentir dichiarare la violazione da parte della Prefettura dell'obbligo a provvedere.
<i>Norme rilevanti</i>	a) art. 39 TULPS b) artt. 2 e 21- <i>quinquies</i> della legge n. 241/1990
<i>Questioni</i>	Se sussista un obbligo dell'Amministrazione di provvedere in ordine alle istanze con le quali l'interessato richiede il riesame del divieto di detenzione delle armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS.
<i>Decisione su ciascuna delle questioni</i>	Sussiste un obbligo a provvedere in ordine alle istanze di riesame dei divieti ex art. 39 TULPS, qualora sia trascorso un periodo di tempo ragionevole dal momento della sua adozione e siano sopravvenute nuove circostanze.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

<i>Motivi per la decisione</i>	<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, va esclusa la sussistenza di un obbligo a carico dell'amministrazione di provvedere in ordine alle istanze tendenti a promuovere l'esercizio del potere di autotutela.</p> <p>Nel caso in esame, occorre considerare che l'art. 39 TULPS non determina la durata degli effetti interdittivi determinati dal divieto di detenzione delle armi.</p> <p>Ciò, però, non può portare ad interpretare la norma nel senso che i provvedimenti in questione producono effetti sine die.</p> <p>Tale lettura si porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento della cosa pubblica, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità dell'azione amministrativa.</p> <p>Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 39 TULPS impone di riconoscere all'interessato l'esistenza di una posizione giuridica qualificata ad ottenere una pronuncia dell'Amministrazione sull'istanza di riesame, allorché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia trascorso un periodo di tempo ragionevole dall'adozione del provvedimento di divieto;b) siano sopravvenute nuove circostanze.
<i>Giudizio</i>	Il TAR Sicilia accoglie il ricorso
<i>Misure disposte</i>	<p>Per l'effetto il TAR Sicilia ha:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarato l'obbligo di provvedere sulla predetta istanza di riesame presentata da Omissis;b) assegnato alla Prefettura il termine di trenta giorni per provvedere sulla predetta istanza, riservandosi, in caso di inadempimento, di nominare un commissario ad acta;c) compensato le spese processuali tra le parti.